



# CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

## Ordinanza n. 51 del 20/03/2020

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19.- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.-  
DIVIETO DI TRANSITO AI CICLISTI E AI PEDONI NEI GIARDINI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTO E IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI.-

### IL SINDACO

VISTA la deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI, in particolare, il dPCM 8 marzo 2020, il dPCM 9 marzo 2020 e il dPCM 11 marzo 2020, recanti: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che nonostante le misure decretate all'art. 1, lett. a) del dPCM 8 marzo 2020 di evitare ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero da motivi di salute, si formano spesso nei giardini pubblici, nei luoghi di aggregazione all'aperto e lungo i percorsi pedonali e ciclopedonali assembramenti di persone che passeggiano o praticano attività sportiva senza rispettare la distanza interpersonale prevista dall'allegato 1 al citato decreto e senza trovarsi in una delle tre situazioni che consentono la deroga al divieto di spostamento;

RITENUTO necessario in linea con i principi contenuti nella decretazione d'urgenza citata, limitare la circolazione delle persone e dei velocipedi in determinati luoghi pubblici di aggregazione;

RAVVISATA la sussistenza dei casi di estrema necessita' ed urgenza, di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. 23.02.2020, n. 6 che legittimano l'adozione di una misura integrativa al disposto ministeriale, che contribuisca in maniera significativa a limitare la presenza di persone sul territorio e quindi la diffusione del COVID-19, che registra un incremento di contagi ormai anche nei territori dei comuni vicini;

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come integrato dall'art. 15, decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO l'art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI, in particolare, il dPCM 8 marzo 2020, il dPCM 9 marzo 2020 e il dPCM 11 marzo 2020, recanti: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATA, altresì, la nota del Questore di Cuneo, prot. 0012481 in data 14.03.2020;

VISTI gli artt. 50 e 54, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

### **ORDINA**

**DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE, FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA,**

**NEI GIARDINI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTO DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI, COMPRESSE LE AREE VERDI PRESSO LE SEDI DEI COMITATI DI FRAZIONE, NONCHE' NEI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI O PROMISCUI E NELLE PISTE CICLABILI ORGANIZZATE LUNGO LE SEGUENTI STRADE: CORSO MONVISO, VIA ROLFO, VIA TETTI ARLORIO, VIA GORIZIA, STRADA LAVACETO, STRADA CROSASSA, STRADA CA' DEL BOSCO, STRADA SAN MATTEO E FRAZIONE, STRADA SAN MICHELE E FRAZIONE, STRADA CASTELLETTO, VIA TETTI BONA, FRAZIONE POLLENZO E COMUNQUE IN TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO,**

### **E' ISTITUITO**

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI PEDONI, AI VELOCIPEDI E ALLA MICROMOBILITA' ELETTRICA.**

**E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE IN DEROGA AI RESIDENTI E PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE.**

### **INCARICA**

la Polizia Municipale e le Forze di Polizia di far osservare il dispositivo del presente provvedimento;

la Ripartizione Lavori Pubblici di collocare la necessaria segnaletica stradale.

La Polizia Municipale di trasmette la presente ordinanza a

Prefettura di Cuneo

Questura di Cuneo

Carabinieri, Guardia di Finanza, Distaccamento di Polizia Stradale e Posto di Polizia Ferroviaria

Ripartizione Lavori Pubblici.

### **AVVISA**

che, salvo che il fatto costituisca più grave violazione, l'inosservanza al precetto di cui sopra è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni.

**In alternativa** è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Sindaco

FOGLIATO GIOVANNI

